

# REGISTRO DELLE AZIONI

## con l'elenco degli aventi diritto economico

della

SA con sede a \_\_\_\_\_

[denominazione della società anonima]

[luogo]

UID: \_\_\_\_\_

[CHE 123.45.678]

N. certificato	N. azioni	Tipo di azioni	Valore nominale CHF	Valore nominale totale CHF	Libera-zione	Proprietario (nome, cognome, domicilio)	Data di acquisto	Avente diritto economico ai sensi dell'art. 697j CO	Data di annuncio dell'avente diritto economico ai sensi dell'art. 697j CO	Data di approvazione da parte del CdA
					%	[Nome cognome, indirizzo/sede]	[Data]	[Data]	[Nome cognome, indirizzo/sede]	[Data]
					%	Nome cognome, indirizzo/sede]	[Data]	[Data]	Nome cognome, indirizzo/sede]	[Data]
					%	Nome cognome, indirizzo/sede]	[Data]	[Data]	Nome cognome, indirizzo/sede]	[Data]
					%	Nome cognome, indirizzo/sede]	[Data]	[Data]	Nome cognome, indirizzo/sede]	[Data]

Luogo, giorno/mese/anno:

\_\_\_\_\_

Il Consiglio d'amministrazione:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## **Aventi diritto economico**

Art. 697j CO

<sup>1</sup> Chi, da solo o d'intesa con terzi, acquista azioni di una società i cui diritti di partecipazione non sono quotati in borsa, ottenendo in tal modo una partecipazione che raggiunge o supera il limite del 25 per cento del capitale azionario o dei diritti di voto, deve annunciare entro un mese alla società il nome, il cognome e l'indirizzo della persona fisica per la quale, in definitiva, agisce (avente economicamente diritto).

<sup>2</sup> Se l'azionista è una persona giuridica o una società di persone, quale avente economicamente diritto deve essere annunciata ogni persona fisica che controlla l'azionista in applicazione per analogia dell'articolo 963 capoverso 2. Se non esiste una simile persona, l'azionista lo deve annunciare alla società.

<sup>3</sup> Se è una società di capitali i cui diritti di partecipazione sono quotati in borsa, è controllato ai sensi dell'articolo 963 capoverso 2 da una società di questo tipo o la controlla, l'azionista deve annunciare solo questo fatto nonché la ditta e la sede della società di capitali.

<sup>4</sup> L'azionista deve annunciare alla società, entro tre mesi, ogni modifica del nome, del cognome o dell'indirizzo dell'avente economicamente diritto.

<sup>5</sup> L'obbligo di annunciare non sussiste se le azioni rivestono la forma di titoli contabili e sono depositate presso un ente di custodia in Svizzera o iscritte nel registro principale. La società designa l'ente di custodia.